

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Nella seduta del 06/10/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 5.515,37, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito stipulato in data 25 ottobre 2007, oltre agli interessi legali ed alla rifusione delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario resistente non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto o con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie/finanziarie (lett. b)</i>				1.740,00	1.029,50		1.029,50
<i>Commissioni intermediario finanziario (lett. c)</i>				2.436,00	1.441,30	144,13	1.297,17
<i>Commissioni per offerta fuori sede tramite intermediario del credito (lett. d)</i>				4.524,00	2.676,70		2.676,70
<i>Oneri Assicurativi (lett. g)</i>				1.002,24	592,99		592,99
Totale							5.596,36

La somma richiesta dal cliente è inferiore e pertanto sarà questo l'importo riconosciuto dal Collegio.

La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non merita accoglimento in quanto il ricorrente non ha prodotto la fattura dimostrativa del pregiudizio che assume aver sopportato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 5.515,37, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA